

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico per le Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 116/2025

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69636** del registro di segreteria depositato il 1° agosto 2024 e proposto da:

A. G., nato a OMISSIS, C.F.OMISSIS, e residente in OMISSIS ed altri n. 478 nominativi

tutti, rappresentati ed assistiti dall'Avv.to Mario Bacci, (C.F.: BCCMRA70P18H501J - fax: 06.82.00.14.70; tel: 06.23.48.96.98 - pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org) responsabile legale del Centro di Assistenza e Tutela per i Trattamenti Pensionistici dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del loro *procuratorem ad litem*, sito in Roma alla Via Luigi Capuana n. 207, in virtù di procura in atti;

- parte ricorrente-

contro

- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e

difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Velardi (C.F.VLR FNC 72E20 L112A; pec: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it)-giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5;

- parte resistente –

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Udito, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, per l'INPS, l'avv. Velardi; assente parte ricorrente come da relativo verbale.

Svolgimento del Processo

I. In data 22 luglio 2024 l'avv. Mario Bacci, avvalendosi dell'apposita funzionalità dei Servizi on line della giurisdizione, ha depositato un ricorso recante l'indicazione di n. 479 nominativi, quali ricorrenti contro l'INPS, affinché si accertasse il loro diritto a percepire il trattamento pensionistico senza il c.d. raffreddamento perequativo introdotto dall'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), con richiesta di condanna dell'Amministrazione resistente alla riliquidazione degli importi dovuti.

In particolare, durante la fase di deposito telematico di detto atto, l'avv. Bacci ha compilato soltanto i dati del "capofila" del ricorso, sig. A.G.,

omettendo la compilazione dei dati anagrafici relativi agli altri 478 nominativi.

II. Il successivo 26 luglio 2024, "ad integrazione" dell'iscrizione, l'avv. Bacci, con messaggio PEC non sottoscritto digitalmente, ha prodotto un file word contenente l'elenco dei ricorrenti all'asserito fine di consentire l'inserimento, da parte della Segreteria di questa Sezione, dei dati relativi agli altri ricorrenti. Con l'occasione, l'avv. Bacci, rilevato che per una anomalia del proprio sistema informatico, il dato del luogo di nascita inserito nel ricorso coincideva erroneamente con il dato della residenza, ha chiesto che si prendesse in considerazione il dato del codice fiscale indicato in detto elenco. Al contempo, il legale ha allegato le procure dei sig.ri D'A. e P.che risultavano omesse, ed una attestazione firmata digitalmente con la quale ha dichiarato *ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che le allegate procure e la prova di avvenuta consegna della pec dell'istanza di significazione e l'istanza stessa sono copie conformi agli originali cartacei\informatici da cui sono stati estratti*.

III. In data 1° agosto, la Segreteria di questa sezione ha "accettato con osservazioni" il deposito dell'atto introduttivo rilevando il mancato inserimento dei dati di tutti i ricorrenti, *in difformità rispetto a quanto stabilito, ai fini della corretta formazione del fascicolo digitale di giudizio, dalle vigenti regole e istruzioni tecnico operative (D.P. 126/2022, modificato dal D.P. 115/2024, e istruzioni di giugno 2024).*

IV. Nel merito, con l'atto introduttivo è stato premesso che i ricorrenti - già appartenenti alla Guardia di Finanza e collocati in

congedo in data antecedente all'entrata in vigore delle norme di bilancio varate con la Legge 29/12/2022, n. 197 - risultano titolari di pensione superiore a quattro volte il minimo Inps.

Pertanto, richiamati i riscontri negativi alla istanza inviata all'Ente resistente e ricostruito il quadro normativo nonché l'evoluzione dello stesso, è stato affermato che il blocco della rivalutazione introdotto dalla citata previsione normativa costituisce una illegittima compressione del diritto ad un'equa pensione e perequazione, del tutto contraria ai precetti del Giudice delle Leggi, tanto più se non giustificata da ragioni obiettive di finanza pubblica. Inoltre, muovendo dalla decisione n. 70 del 2015 della Corte costituzionale e da altre decisioni ritenute di interesse per il giudizio in esame, parte ricorrente ha esposto le ragioni per le quali ritiene che questo GUP avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale della citata disposizione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 36, 38, 53, 117 della Costituzione e artt. 6, 21, 25, 33 CEDU. Al riguardo, è stata messa in evidenza la riduzione per il biennio 2023-2024 della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo Inps, nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo:

"1. Accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto condannare l'INPS,

all'adeguamento delle pensioni di chi ricorre nel rispetto dei principi della Carta Costituzionale e, pertanto, dare disposizioni a che i proposti e competenti Uffici operino la ricostruzione integrale della pensione di ciascun ricorrente nella misura che possa garantire il principio di adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Cost. e di cui agli artt. 21, 25 e 33 della Cedu e, dunque, la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409 del 1995 e n. 226 del 1993) disponendo, ove del caso, l'adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio (cfr. ultima Sentenza Corte dei Conti Per la Regione Puglia N. 53/2018).

2. Accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre alla rivalutazione monetaria automatica, nel biennio 2023-2024, nella misura del 100% del trattamento pensionistico e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni di chi ricorre il meccanismo perequativo nella misura del 100% oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale come sopra formulata in quanto l'articolo 1, comma 309, Legge 197/2022 viola gli ARTT. 3, 36, 38 e 53 COST ed ART. 117 Cost PER VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (ARTT. 21, 25, 33 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA)

3. In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e maturandi nel biennio 2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre

avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della norma censurata (legge bilancio 2020: articolo 1, comma 478, della L 160/2019), e quanto effettivamente percepito in forza dell'articolo 1, comma 309, della Legge 29/12/2022, n. 197, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, previa rimessione alla Corte Costituzionale per violazione della questione di legittimità costituzionale sopra formulata.

Si precisa in ogni caso che si tratta di domande di condanna generica, e che pertanto si rinvia ad un nuovo ed apposito giudizio l'accertamento del quantum debeatur.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".

V. Con decreto presidenziale del 2 agosto 2024, questo GUP è stato nominato relatore del presente giudizio e con decreto in pari data è stata fissata l'udienza del 19 dicembre 2024.

VI. In data 8 dicembre 2024, parte ricorrente ha depositato note di udienza con le quali, tra l'altro, ha evidenziato che con le ordinanze n. 33/2024, depositata il 6 settembre 2024, e n. 101/2024, depositata l'11 settembre 2024, emesse rispettivamente dalle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Toscana e per la Regione Campania, era stata già sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, rilevando profili di incostituzionalità analoghi a quelli contestati nel presente giudizio. Nell'ambito di tali ordinanze, tuttavia, veniva precisato come non si rilevasse una specifica analisi relativa alla violazione dell'art. 53 Cost.,

in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost.; argomentazione già sviluppata in ricorso, ritenuta di particolare rilevanza per il principio di progressività sancito dal citato art. 53 Cost. Pertanto, con dette note è stato chiesto di considerare e valutare l'opportunità di sollevare una questione di legittimità costituzionale anche sotto il profilo della violazione dell'art. 53 Cost.

VII. Il 9 dicembre 2024 si è costituito in giudizio l'INPS che, preliminarmente, ha rilevato l'inammissibilità ed improcedibilità del ricorso per più ordini di motivi. In primo luogo, è stata rilevata la mancata indicazione dei trattamenti pensionistici in godimento per ogni singolo ricorrente. Inoltre, l'Ente previdenziale ha richiamato il dettato dell'art. 153 lett. b) c.g.c., in quanto la diffida inviata non sarebbe risultata suscettibile di condurre ad un provvedimento amministrativo, sia di accoglimento in autotutela, sia di diniego, perché generica, e non inviata alle singole sedi di amministrazione della partita pensionistica di ciascun ricorrente. È stato, altresì, osservato che il ricorso si limiterebbe, invero, a porre una questione di diritto, senza prospettare la concreta utilità per i ricorrenti del suo eventuale accoglimento e tanto assumerebbe rilievo anche sotto il profilo della mancanza di interesse ad agire. Infine, sempre in ordine alla eccepita inammissibilità ed improcedibilità, è stato evidenziato come il ricorso risulti privo di procura dei ricorrenti al difensore. In seno all'atto introduttivo si attesterebbe, infatti, che la procura speciale fosse apposta in calce al medesimo; tuttavia tanto non risulterebbe dalla copia notificata alla parte resistente.

Nel merito, l'Ente previdenziale, nel passare in rassegna i fascicoli amministrativi di n.101 ricorrenti, evidenzia come alcuni di questi posseggano trattamenti di importo inferiori a n. 4 volte il minimo INPS e, pertanto, non subirebbero le limitazioni all'applicazione degli indici perequativi.

Ripercorsa l'evoluzione legislativa, l'Ente previdenziale ha, altresì, evidenziato come i diversi interventi di raffreddamento perequativo abbiano, nel tempo, trovato l'avallo della Corte costituzionale con diverse pronunce.

L'Ente previdenziale ha, quindi, concluso chiedendo:

"• Ritenere e dichiarare il ricorso inammissibile e / o improcedibile per tutti i motivi indicati in comparsa;

• Con qualunque statuizione rigettare il ricorso;

• In subordine, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Consulta sulla questione di costituzionalità sollevata dalla Sezione Toscana;

• Si chiede la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, soprattutto ove vengano accolte le eccezioni preliminari di questa difesa in ordine alla inammissibilità e improcedibilità del ricorso, essendo stata la difesa dell'Ente Previdenziale e i reparti, impegnati in una defatigante attività determinata dall'elevato numero di ricorrenti in mancanza degli stessi presupposti ed elementi necessari per l'esperimento dell'azione;

• Per il caso di prosecuzione dell'istruttoria del presente giudizio si chiede di essere rimessi in termini per completare le schede dei rimanenti pensionati e produrre un prospetto riportante la percentuale di perequazione applicata ad ogni singolo ricorrente".

VIII. Nel corso della pubblica udienza del 19 dicembre 2024 questo GUP, in via del tutto pregiudiziale, ha premesso che il Fascicolo digitale formato con il deposito diretto, effettuato a mezzo piattaforma DAeD ad opera dell'avvocato Mario Bacci in data 22 luglio 2024, reca quale unico ricorrente il sig. A.G. CF. OMISSIS e che lo stesso viene individuato in ricorso come nato a OMISSIS. Al contempo, è stato osservato che tra le procure alle liti depositate risulta, tuttavia, identico nominativo di individuo nato a OMISSIS nella stessa data.

Sempre in via pregiudiziale, è stato, altresì, rilevato che il ricorso relativo al predetto fascicolo digitale reca l'indicazione di altri 478 nominativi che non compaiono quali ricorrenti nel fascicolo digitale formato dall'avv. Bacci e che l'attestazione della conformità agli originali delle procure è stata depositata soltanto in data 1°agosto 2024.

Tanto premesso, questo GUP, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., rilevata la possibile irricevibilità, improcedibilità nei riguardi dei n. 478 ricorrenti indicati in ricorso ma non censiti per la formazione del fascicolo digitale - ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 come modificato dagli artt. 1 e 2 del decreto presidenziale 15 aprile 2024, n. 115 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 94 del 22.04.2024 - prima di procedere con la trattazione del giudizio, si è riservato la decisione, assegnando alle parti il termine di trenta giorni, per il deposito in segreteria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Inoltre, nel chiedere a parte ricorrente di voler precisare le generalità del sig. A.G., questo GUP ha rinviato la trattazione del presente giudizio all'udienza del 20 febbraio 2025.

IX. Il 10 gennaio 2025, in ottemperanza a quanto disposto con la citata ordinanza a verbale, l'avv. Bacci ha depositato memorie con le quali ha, anzitutto, evidenziato di aver già comunicato alla Segreteria che la riferita difformità sui dati anagrafici era riconducibile ad un errore del gestionale dello studio, il quale aveva riportato come luogo di nascita il luogo di residenza dei ricorrenti. Detta anomalia era stata tempestivamente "rettificata" mediante l'invio di una PEC in data 26 luglio 2024, contenente un elenco *in formato Excel recante i dati anagrafici di tutti i consorti, ivi compreso la data ed il luogo di nascita e rispettivo codice fiscale*.

L'avv. Bacci ha, inoltre, osservato che tutti i dati anagrafici erano comunque reperibili nelle procure e, comunque, ha precisato che il sig. A. è nato a OMISSIS

Con riferimento alla rilevata mancata compilazione nel fascicolo digitale dei nominativi degli altri 478 ricorrenti, il legale ha ribadito che, a seguito del deposito del ricorso, aveva provveduto a trasmettere alla Segreteria un elenco completo dei nominativi di tutti i ricorrenti indicati nel ricorso introduttivo, unitamente ai relativi codici fiscali, in formato Excel. *In tale occasione, era stato concordato che la Cancelleria avrebbe proceduto al caricamento dei dati nel sistema informatico, considerato che, all'epoca, il sistema SIGIT non prevedeva una modalità specifica per l'iscrizione di ricorsi collettivi.*

Riferito di alcuni contatti telefonici con gli uffici di Roma, l'avv. Bacci ha reso noto che in seguito, il sistema è stato implementato, introducendo una nuova modalità che consente ora il caricamento dei

codici fiscali mediante un modello *Excel*. Tuttavia, ha precisato che tale modifica non avrebbe consentito comunque all'avvocato di intervenire sui dati relativi alle parti, successivamente all'iscrizione del ricorso e che tali modifiche restano esclusivamente di competenza della "Cancelleria".

In ordine alla improcedibilità/irricevibilità del ricorso, l'avv. Bacci ha rilevato che:

- il ricorso introduttivo include tutti i ricorrenti, correttamente censiti e identificati mediante indicazione del codice fiscale e con allegate le rispettive procure alle liti. Come all'epoca comunicato, l'unica imprecisione riscontrata *riguardava un errore materiale relativo al dato del "luogo di nascita";*
- l'atto introduttivo ed i documenti allegati furono correttamente depositati sulla piattaforma ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto presidenziale 115/2024;
- l'omesso caricamento dei dati anagrafici sulla piattaforma informatica nella sezione "parte" non può costituire motivo di irricevibilità o improcedibilità del ricorso, in quanto *Il sistema informatico, infatti, ha una funzione strumentale e non può prevalere sul contenuto sostanziale del ricorso introduttivo, che è stato regolarmente presentato e depositato agli atti del giudizio per tutti i ricorrenti ivi indicati;*
- il ricorso, debitamente sottoscritto e depositato, costituisce l'atto fondamentale su cui si basa il giudizio e prevale su qualsiasi irregolarità formale legata al sistema telematico, che non può in

alcun modo pregiudicare la sostanza del diritto fatto valere.

Richiamate le disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 del Decreto Presidenziale n. 115/2024 l'avv. Bacci ha, altresì, affermato di aver correttamente operato e tale adempimento renderebbe il ricorso validamente introdotto sia per il sig. A. sia per gli ulteriori 478 ricorrenti.

Ribadita, infine, l'individuabilità di tutti i ricorrenti, l'avv. Bacci ha concluso chiedendo: "*In via principale, si chiede che il ricorso venga dichiarato procedibile e ricevibile per tutti i ricorrenti indicati nel ricorso introduttivo, considerando che i dati identificativi di ciascuno sono stati regolarmente trasmessi e risultano inequivocabilmente individuabili.*

In subordine, laddove l'Ill.mo Giudice ritenga che la presunta incompletezza dei dati impedisca la procedibilità per tutti i ricorrenti, si chiede che venga comunque dichiarata la procedibilità del ricorso per il capo fila, Sig. A. G., i cui dati risultano integralmente caricati e conformi.

In ulteriore subordine, si chiede che venga concesso un termine per consentire il deposito integrativo dell'elenco dei ricorrenti in formato Excel o in altra modalità idonea, conforme alle procedure attualmente vigenti per i ricorsi collettivi".

X. All'udienza pubblica del 20 febbraio 2025, in assenza di parte ricorrente, l'avv. Velardi, per l'Inps, ha aderito ai rilievi formulati con ord. a verbale del 19 dicembre 2024 e, comunque, ha insistito per il rigetto del ricorso anche alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 19/2025.

Ritenutolo maturo, il giudizio è passato in decisione e all'esito della

camera di consiglio del 20 febbraio 2025 è stata consegnata copia del dispositivo della presente decisione.

XI. In data 24 febbraio 2025, ossia quattro giorni dopo la decisione del giudizio, l'avv. Bacci, ritenendo erroneamente che l'udienza fosse stata fissata per il 26 febbraio, ha depositato note di udienza.

Motivazione della decisione

1. In virtù del principio per cui l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza, va preliminarmente vagliata la ricevibilità delle memorie depositate in data 24 febbraio 2025 e del ricorso.

In via del tutto pregiudiziale, deve dichiararsi l'irricevibilità delle memorie depositate in data 24 febbraio 2025, in quanto pervenute dopo l'udienza di discussione del 20 febbraio 2025 nonché dopo il deposito del dispositivo della presente decisione avvenuta, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.g.c., nella stessa data di detta udienza, ancorché prima del deposito della presente sentenza e delle relative motivazioni. Di dette memorie non può, pertanto, tenersi conto in alcun modo.

2. Parimenti, deve dichiararsi l'irricevibilità del ricorso con riguardo ai n. 478 nominativi che seguono il nominativo del sig. A. G., per le ragioni di cui appresso.

2.1. Anzitutto, occorre rammentare che nella Parte I (disposizioni generali) Titolo I (Principi generali e Organi della giurisdizione) Capo I (Principi generali) il Codice di giustizia contabile dopo aver richiamato i principi di effettività (art. 2), di concentrazione (art. 3), del

giusto processo (art. 4), del dovere di motivazione e sinteticità degli atti (art.5) disciplina, all'art. 6, la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività stabilendo: "1. *I giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*.

2. Gli atti processuali, i registri, i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari, dei difensori, delle parti e dei terzi sono previsti quali documenti informatici e sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva e l'integrità dei contenuti, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I decreti di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri, per l'effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l'estrazione di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.[…]

5. Si applicano, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche relative al processo civile telematico".

Il Legislatore, pertanto, mediante l'inserimento di un articolo apposito

tra i principi generali, ha inteso fondare il processo contabile sull'informatizzazione dei giudizi, quale strumento in grado di garantire una maggiore efficienza e la riduzione dei tempi della Giustizia. In tale quadro, anche le disposizioni sul processo digitale assurgono, invero, al rango di norma di rito in grado di produrre effetti diretti sull'ordinato svolgimento del processo, oltreché sui suoi tempi. La violazione delle norme sul processo digitale, di conseguenza, a seconda della gravità delle ripercussioni che essa genera sul processo, può condurre tanto ad ipotesi sanzionate con nullità, salvo il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. III, Ord. 08/06/2023, n. 16189) quanto a mere irregolarità comunque sanabili (cfr. *ex multis* Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 28/09/2018, n. 23620).

Invero, l'estrema pervasività dell'impiego di strumenti informatici, anche all'interno del processo contabile, non consente più di relegare le violazioni delle disposizioni connesse al processo digitale nel novero delle inosservanze di carattere formale in ragione del rispetto delle disposizioni di rito previste per il processo "analogico". In altre parole, non risulta del tutto condivisibile la prospettazione della parte ricorrente secondo la quale si assisterebbe ad una sostanziale e precostituita prevalenza dell'atto analogico, ancorché digitalizzato, sulle norme del processo digitale.

Si pensi, del resto, alle differenti conseguenze che potrebbero derivare dal mancato censimento in un fascicolo digitale dei dati di un ricorrente, ad esempio, per indagare la sussistenza di ipotesi di

litispendenza con altro giudizio o, ancora, all'inesatta indicazione dei dati anagrafici in ordine all'individuazione del destinatario di una pronuncia esecutiva.

È onere del Giudice, pertanto, individuare le disposizioni di interesse, valutare la condotta posta in essere e l'impatto che esso determina sul processo oltreché l'eventuale raggiungimento dello scopo dell'atto processuale.

2.2. Tanto premesso, nell'individuare le disposizioni ritenute di rilievo, deve rammentarsi che l'art. 4, comma 2, del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 come modificato dall'art. 1 del decreto presidenziale 15 aprile 2024, n. 115 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 94 del 22.04.2024 stabilisce che: "*I fascicoli processuali sono formati digitalmente. Le Segreterie ne assicurano la completezza e il costante aggiornamento*".

L'art. 6 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 come modificato dall'art. 2 del decreto presidenziale 15 aprile 2024, n. 115 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 94 del 22.04.2024, per quanto qui di interesse, stabilisce: "*1. Il deposito di atti processuali introduttivi e dei documenti allegati è effettuato, previa autenticazione, mediante caricamento diretto nell'apposita area di upload (DAeD). I file firmati digitalmente contenenti gli atti introduttivi oggetto di upload e i documenti allegati sono depositati nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'articolo 14, preferibilmente in formato ricercabile. […]*

5. L'Ufficio di Segreteria presso il quale si effettua il deposito, rilevato il caricamento nel sistema di un atto introduttivo, ferme restando le ulteriori

ordinarie verifiche, accerta: a) l'assenza di anomalie che non consentano di procedere alla valida formazione del fascicolo; b) la corrispondenza dell'indirizzo PEC indicato nell'atto introduttivo con quello indicato in fase di upload, al fine di assicurare il buon esito delle comunicazioni con la parte; c) la regolarità fiscale degli atti e l'assolvimento di eventuali oneri in materia di spese di giustizia, ai soli fini dell'eventuale riscossione di tali oneri con le modalità ordinarie.

6. La Segreteria rifiuta il deposito e il sistema produce un avviso con invito alla regolarizzazione in presenza di anomalie di cui al precedente comma 5, lettera a), 5 ovvero in caso di erroneo deposito di altri atti e documenti processuali nella sezione del sistema destinata al deposito di atti processuali introduttivi.

7. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 5, lettere b) e c), la Segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne dà avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale è comunque formato e il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante.

8. In assenza delle ipotesi di cui ai commi 6 e 7, l'Ufficio di Segreteria accetta il deposito senza osservazioni e forma il fascicolo digitale; il sistema genera il numero di registro rendendolo visibile al depositante.

9. Il rifiuto del deposito da parte dell'Ufficio di Segreteria non ne impedisce la successiva regolarizzazione."

Il par. 3.2 delle I*struzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione vers. 2.1 (giugno 2024)* chiarisce, inoltre, che ***l'utente segue una procedura di compilazione guidata di un modulo costituito dalle seguenti sezioni****: -*

Dati identificativi del procedimento – giudice, ambito, categoria e tipo; - ***Dati identificativi parti e controparti*** *[…] (*enfasi aggiunta*).*

2.3. Così richiamata la disciplina applicabile, deve osservarsi che la formazione del fascicolo digitale (ormai unico in assenza di un fascicolo analogico) concretizza il frutto del necessario rispetto delle predette disposizioni nonché della collaborazione tra la parte privata, chiamata ad effettuare correttamente le attività di deposito dell'atto introduttivo, e le Segreterie, tenute a verificare la correttezza di detti adempimenti.

Nel caso in esame, in fase di compilazione del modulo di deposito contenente i dati necessari alla formazione del fascicolo, l'avv. Bacci ha indicato quale ricorrente soltanto il nominativo del sig. A., omettendo di compilare i dati relativi agli altri ricorrenti.

Con l'occasione deve, anzitutto, precisarsi che la Corte dei conti non risulta dotata del sistema, richiamato in più occasioni dall'avv. Bacci, "SIGIT" (in uso alla giurisdizione Tributaria) e che l'apposita funzionalità di Deposito di Atti e Documenti (DaeD) non recava alcuna limitazione al numero di possibili ricorrenti.

Diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, alla data del deposito del ricorso in esame, il sistema informatico in uso a questa Corte consentiva già l'indicazione di più di un ricorrente, sin dall'entrata in vigore del citato decreto presidenziale 15 aprile 2024, n. 115 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 94 del 22.04.2024. In tale ipotesi, infatti, il sistema genera, di norma, una ricevuta di deposito di atto processuale introduttivo recante, nel campo "ricorrente", il

nominativo del capofila, seguito dalla dicitura "ed altri"; assente nella ricevuta di deposito del ricorso in esame. A tanto si aggiunga che, mesi dopo il deposito del ricorso in esame, è stata, altresì, introdotta una nuova funzionalità per l'acquisizione automatizzata e massiva dei dati anagrafici dei ricorrenti.

Comunque, l'avv. Bacci, al momento del deposito del ricorso in esame, ben avrebbe potuto compilare il *form* di deposito dell'atto introduttivo con tutti i dati dei ricorrenti o, ancora, viste le osservazioni prodotte dalla Segreteria, di depositare un nuovo ricorso, rimuovendo le anomalie rilevate. Al fine, tra l'altro, di evitare errori di trascrizione ad opera delle Segreterie, detto adempimento non risulta posto a carico di queste ultime come, del resto, non risulta di competenza di detto Ufficio – ma della parte nel cui interesse viene depositato l'atto – la compilazione della relativa nota di deposito o del corrispondente modulo telematico. Né può poi ritenersi che la possibilità per la Segreteria di "forzare il sistema" per aggiungere i nominativi degli altri ricorrenti equivalga ad affermare la competenza di detto Ufficio a colmare le inadempienze delle parti, pena la sostanziale sterilizzazione del riparto di competenze tra i vari operatori del processo digitale contabile e la sostanziale degradazione delle disposizioni sul processo digitale a mere disposizioni prive di carattere precettivo.

Sul punto, inoltre, va rammentato che, all'esito delle verifiche di Segreteria, con il provvedimento di "accettazione con osservazioni" del deposito effettuato dall'avv. Bacci, è stato inserito nell'apposito campo la seguente dicitura "*Il ricorso è accettato con osservazioni in*

quanto nella procedura di deposito mediante il sistema DAeD non sono stati inseriti i dati di tutti i ricorrenti, in difformità rispetto a quanto stabilito, ai fini della corretta formazione del fascicolo digitale di giudizio, dalle vigenti regole e istruzioni tecnico operative (D.P. 126/2022, modificato dal D.P. 115/2024, e istruzioni di giugno 2024)".

Diversamente da quanto sostenuto dal difensore della parte ricorrente, in nessun modo si sarebbe potuto, pertanto, confidare nel superamento del problema connesso alla mancata compilazione delle anagrafiche per gli ulteriori n 478 nominativi.

Invero, data la sostanziale impossibilità di una valida formazione del fascicolo (cfr. art. 6 comma 5 lett. a del citato d.p. 4 maggio 2022, n. 126 e s.m.i.) si sarebbe potuto rifiutare il deposito. Tuttavia, l'esatta compilazione dei dati nei confronti del solo sig. A. ha reso detto ricorso ricevibile nei confronti di detto ricorrente, non consentendo il rifiuto complessivo del deposito.

In ordine al rispetto delle disposizioni inerenti al deposito di atti introduttivi ed alla conseguente formazione del fascicolo digitale, deve rilevarsi, inoltre, che, diversamente da quanto affermato in più occasioni dall'avv. Bacci, non risulta depositato alcun file in formato *Excel* ma soltanto un file .docx (word) denominato "Sicilia_Elenco.docx" contenente un elenco in parte corrispondente a quello contenuto in ricorso. Non risulta, infatti, che in detto file, oltre al nome ed al cognome, sia stato indicato il luogo e la data di nascita dei soggetti ricorrenti, ma soltanto il codice fiscale e l'indirizzo di residenza degli stessi.

2.4. In aggiunta ai vizi connessi alla compilazione dei dati in fase costitutiva del fascicolo digitale, devono rilevarsi, altresì, molteplici violazioni in ordine alle procure alle liti.

Al riguardo, deve premettersi anzitutto che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 c.g.c., *Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile.* L'art. 83 c.p.c., inoltre, stabilisce tra l'altro che "*[…]. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematic*a.

Per quanto qui di interesse, si osserva che l'attestazione "collettiva" di conformità all'originale inviata a mezzo PEC il 26 luglio 2024, invero separatamente dalle copie delle procure depositate in precedenza, reca la seguente dicitura: "*L'Avv. Mario Bacci, nella sua qualità di difensore del sig. A. G. più 478, nel giudizio iscritto avente ad oggetto Perequazione 2023 - Illegittimità dei tagli alla perequazione ex art. 1 comma 309 Legge di Bilancio n. 197/2022 - Adeguamento della pensione ex artt. 3, 36, 38 Cost. innanzi CORTE CONTI SICILIA SEZ.GIURISDIZ. DI PALERMO, dichiara ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che le allegate procure e la prova di avvenuta consegna della pec dell'istanza di significazione e l'istanza stessa sono copie conformi agli originali cartacei\informatici da cui sono stati estratti*". Al riguardo, in primo luogo, deve osservarsi che sia l'art. 16 *bis* che l'art. 16 *undecies* risultano abrogati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29

dicembre 2022, n. 197.

Poi, anche ove si tenesse conto del dettato degli artt. 196 *nonies* (Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti) e 196 *undecies* (Modalità dell'attestazione di conformità) delle disp. att. al c.p.c., che hanno sostanzialmente sostituito, per quanto qui di interesse, le predette disposizioni, si rileva che l'art. 196 *nonies*, al comma 1, stabilisce: "*Il difensore, […], quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento*".

L'art. 196 *undecies*, ai commi 2 e 3 stabilisce: "*L'attestazione di conformità di una copia informatica è apposta nel medesimo documento informatico.*

Nel caso previsto dal secondo comma, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione".

Risulta, pertanto, evidente che ciascuna copia della procura alle liti deve essere munita di attestazione di conformità o, in alternativa, devono rispettarsi le specifiche tecniche fornite dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

A tale ultimo riguardo, assume rilievo il dettato dell'art. Articolo 6 (Deposito di atti processuali introduttivi e dei relativi allegati da parte di utenti esterni) del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n. 126 come modificato dall'art. 2 del decreto presidenziale 15 aprile 2024, n. 115 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 94 del 22.04.2024, il cui comma 4 stabilisce: "*Ai sensi dell'articolo 29 c.g.c. e dell'articolo 83 c.p.c. la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto processuale se depositata unitamente allo stesso e se ciò risulta da un'unica ricevuta di deposito*".

Anche le procure alle liti depositate e la successiva "integrazione" inviata a mezzo PEC contenente una separata e generale attestazione di conformità non risultano, pertanto, conformi alle disposizioni vigenti, in quanto ciascuna procura è stata depositata priva dell'attestazione di conformità all'originale e la successiva attestazione collettiva, ancorché recante l'indicazione del nominativo del capofila, è pervenuta separatamente dalle altre procure.

2.4.1. Da ultimo, per esigenze di completezza, deve rilevarsi che, all'esito di un primo esame della documentazione prodotta, con riguardo:

- al sig. C. P., il codice fiscale indicato in procura alle liti risultava diverso da quello in ricorso;
- al sig. C.T., i dati contenuti nella procura alle liti risultavano illeggibili;
- al sig. C. S., i dati contenuti nella procura alle liti risultavano illeggibili;
- al sig. G. G. i dati contenuti nella procura alle liti risultavano

illeggibili;

- al sig. T. S., i dati contenuti nella procura alle liti risultavano illeggibili;
- al sig. V. A., i dati contenuti nella procura alle liti risultavano illeggibili;
- alla sig.ra C. G. A. M., soltanto dalla procura alle liti emerge che la stessa agiva come vedova del Mar. capo S. V., peraltro senza indicare la data di nascita e di decesso dello stesso;
- alla sig.ra G.S., soltanto dalla procura alle liti emerge che la stessa agiva come vedova del sig. N. R., peraltro senza indicare la data di nascita e di decesso dello stesso;
- alla sig.ra R. C., soltanto dalla procura alle liti emerge che la stessa agiva come vedova del sig. C. G., peraltro senza indicare la data di nascita e di decesso dello stesso;
- al sig. G. V. la procura alle liti risulta del tutto mancante;
- al sig. P.S. (cl. 1948), la procura alle liti risulta del tutto mancante.

Il deposito dell'atto introduttivo effettuato in data 22 luglio 2024, con riguardo alla posizione degli altri n. 478 nominativi indicati in ricorso dopo il sig. A. era dunque, nel suo complesso, priva degli elementi essenziali idonei a costituire validamente un fascicolo digitale e questo Giudice ritiene che detta carenza non potesse essere sanata date le molteplici violazioni di cui sopra.

Tenuto conto complessivamente dei precedenti vizi rilevati, il ricorso, con riguardo alla posizione degli altri n. 478 ricorrenti, deve essere,

pertanto, ritenuto del tutto irricevibile (cfr. Corte dei conti Sez. giur per la Regione Siciliana sent. 2640 del 2003); quanto si dirà appresso deve intendersi conseguentemente riferito nei confronti del solo sig. A. per il quale i dati anagrafici sono stati correttamente inseriti in fase di formazione del fascicolo digitale e l'attestazione di conformità all'originale, seppur inviata separatamente rispetto alla procura alle liti, ha consentito di assicurare il necessario requisito di riferibilità diretta di detto documento.

3. Esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari può procedersi con l'esame del merito del giudizio, come accennato, limitatamente alla posizione del sig. A. G.

Al riguardo, va premesso come non sia oggetto di contestazione la conforme applicazione, da parte dell'INPS, del dettato normativo dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022. Non venendo, pertanto, in considerazione alcuna ipotesi di violazione o falsa applicazione della disciplina normativa applicata da INPS, il *thema decidendum* si riduce alla verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente.

Tanto premesso, deve prendersi atto della sentenza della Corte costituzionale n. 19 del 2025 cui, condividendo le motivazioni ivi contenute e per esigenze di sinteticità, deve farsi rinvio ai sensi dell'art.39 c.g.c e dell'art. 17 dell'All. 2 al c.g.c..

Con tale recente decisione è stata, infatti, dichiarata l'infondatezza della q.l.c dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, primo comma, 3, 4, secondo

comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., con conseguente relativo assorbimento delle censure formulate dall'odierno ricorrente nell'atto introduttivo.

L'ulteriore questione declinata in ricorso in ordine alla prospettata violazione dell'art. 53 Cost. deve, infine, essere respinta in quanto manifestamente infondata. La Corte costituzionale con orientamento costante ha, infatti, a più riprese ribadito che gli interventi di "raffreddamento" e, persino, di "azzeramento" della rivalutazione automatica non hanno natura tributaria e non pongono alcun problema di compatibilità con l'art. 6 della CEDU (cfr. Corte costituzionale sent. 173/2016, 70/2015, 250/2017 e 234/2020). Da tanto consegue la sostanziale non applicabilità di detto parametro costituzionale al caso in esame nonché la manifesta infondatezza delle asserite violazioni degli artt. 21, 25 e 33 CEDU in quanto sostanzialmente ancorate al citato principio di progressività operante in materia tributaria.

In conclusione, il ricorso del sig. A. G. deve essere respinto.

L'esito della controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

1) dichiara l'irricevibilità del ricorso con riferimento ai n. 478 nominativi ivi indicati dal n. 2 al n. 479;

2) respinge il ricorso di A.G.;

3) compensa le spese.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 22 aprile 2025

Pubblicata il 22 aprile 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)